



**COMUNE DI
SESTO FIORENTINO**

Settore Assetto del Territorio
Servizio Pianificazione e S.I.T.

DOCUMENTI STORICI

REGOLAMENTO EDILIZIO

Deliberazione del **2 maggio 1931**

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

DELIBERAZIONE DEL 2 MAGGIO 1931 - IX

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Podestà del Comune di Sesto Fiorentino Sig. Gen. Com. Masaniello Roversi assistito dal Segretario del Comune stesso Sig. Arturo Pieri, ha preso la seguente deliberazione:

IL PODESTA'

Visto il Regio Decreto Legge 13 marzo 1927 n°431 contenente le norme tecniche di edilizia da osservarsi in tutti i Comuni, nonché le disposizioni per l'accertamento delle contravvenzioni, per la sospensione dei lavori e delle opere eseguite irregolarmente e per l'applicazione delle relative penalità;

Viste le istruzioni emanate a tal proposito dalla Regia Prefettura per l'inserzione nel regolamento di edilizia delle norme e disposizioni suddette;

Ritenuta la opportunità di addivenire, in questa occasione, alla compilazione di un nuovo regolamento edilizio;

Visto l'art. 131 della vigente legge comunale e provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915 n°9148 e l'art. III del regolamento per la esecuzione delle leggi stesse 12 febbraio 1911 n°297;

DELIBERA

È approvato il seguente Regolamento Edilizio del Comune di Sesto Fiorentino.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

REGOLAMENTO EDILIZIO

Titolo 1

Disposizioni generali

Art. 1 – Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle opere volontarie od obbligatorie che si eseguono nei limiti del territorio del Comune.

Dette opere non potranno essere intraprese senza l'autorizzazione scritta del Podestà.

E' fatta eccezione per le opere ordinate dall'Autorità Giudiziaria, per le quali basterà la semplice denuncia al Podestà prima di incominciare.

Art. 2 – Sono soggette all'applicazione del presente regolamento salvo le disposizioni e le attribuzioni in materia contenute nel regolamento d'igiene e con riguardo particolare alla statica, all'ornato e all'estetica:

- a) la costruzione, sopraelevazione, riparazione od abbattimento totale o parziale di edifici e muri di cinta ed in generale qualunque costruzione muraria od opera di ornato e di edilizia anche se di carattere provvisorio;
- b) le modificazioni delle fronti degli edifici verso le vie, piazze, vicoli pubblici e privati, anche se con sola tinteggiatura, nonché per apposizioni di mensole, supporti, uncini, ganci, costruzione di marciapiedi, orinatoi, collocamento o modificazione di vetrine, insegne, iscrizioni e simili;
- c) la numerazione civica e le iscrizioni sulle vie e piazze pubbliche.

Art. 3 – Il Podestà è assistito da una Commissione edilizia, avente voto consultivo, composta del Podestà medesimo che funziona da Presidente, dell'Ufficiale sanitario e di tre membri scelti e nominati dal Podestà fra persone tecniche del Comune che abbiano attitudini a coprire la carica. I membri durano in carica tre anni: qualora qualcuno cessasse dalla carica il Podestà ne farà la sostituzione anche durante il triennio ed il surrogante resterà in carica fino al compimento del triennio stesso.

Alle adunanze della Commissione edilizia assisterà con voto consultivo l'Ingegnere Comunale o chi per esso.

Funzionerà da Segretario della Commissione il Segretario del Comune od un impiegato da esso delegato.

In difetto della Commissione funzionerà, per i giudizi da esaminare, il Podestà assistito dal tecnico del Comune e dall'Ufficiale Sanitario.

Le funzioni di membro della Commissione edilizia sono gratuite.

Art. 4 – La Commissione edilizia sarà convocata mediante invito scritto ogni qualvolta occorra, e per la validità delle sue deliberazioni sarà necessario l'intervento di almeno tre membri di essa.

Art. 5 – La Commissione edilizia sarà chiamata per dare parere nel pubblico interesse sul piano regolatore e sua dipendenza, sui progetti delle nuove costruzioni, ricostruzioni e riadattamento di edifici già esistenti, per quanto concerne la statica, l'estetica, i caratteri architettonici, l'igiene, ed in genere su tutte quelle opere che dovranno essere costituite nel territorio del Comune.

Essa ha sempre facoltà di richiedere le indicazioni e gli schiarimenti che crede necessari in ordine alle condizioni dei fabbricati di cui fosse progettata la costruzione o la riforma.

Nel dare il proprio parere la Commissione propone all'occorrenza le modificazioni che reputa opportune e convenienti.

Tutti i progetti che ottengono parere favorevole dalla Commissione saranno contrassegnati col bollo della Commissione stessa e vistati dal Presidente.

Art. 6 – Se qualcuno della Commissione sia autore di un progetto esposto all'esame di essa, dovrà astenersi dal prender parte all'adunanza mentre viene esaminato il progetto.

Dei pareri espressi dalla Commissione verrà steso apposita deliberazione firmata dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni della Commissione hanno sempre carattere consultivo.

Art. 7 – La Commissione edilizia dovrà curare l'esecuzione delle norme contenute nei relativi permessi rilasciati dal Podestà.

Dovrà vigilare che le opere siano eseguite a seconda delle buone regole d'arte e che siano state approvate le modificazioni da essa proposte e confermate nei relativi permessi senza per altro sostituirsi nelle responsabilità degli autori, costruttori e direttori delle opere stesse.

Titolo II

Concessione delle licenze

Art. 8 – Chiunque intende intraprendere un'opera di cui all'art. 2 dovrà richiedere il permesso per scritto al Podestà che dovrà essere rilasciato entro 30 giorni.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal proprietario o chi per esso e diretta al Podestà.

Trattandosi di nuove costruzioni o di opere edilizie di qualche importanza o che possano portare radicali trasformazioni ai fabbricati esistenti, alla domanda dovranno essere uniti i disegni compilati a regola d'arte.

In tal caso il relativo progetto dovrà portare la firma del progettista e del capo mastro costruttore, i quali ciascuno per le rispettive competenze, ne assumono così le responsabilità derivanti.

Sono autorizzati a firmare i progetti gli ingegneri civili o industriali, gli architetti, i periti agrimensori e geometri, sempre in relazione ai lavori per i quali sono autorizzate le diverse categorie di tecnici dalle vigenti leggi sulla tutela del titolo d'ingegnere o architetto, sulla esecuzione delle opere in cemento armato, ecc.

Art. 9 – I disegni che accompagnano le domande per costruzioni di fabbricati devono contenere tutti gli elementi atti a dare una perfetta idea dell'opera da eseguire.

Nel caso che un'opera sia compresa nel piano regolatore, esistente, il tipo planimetrico dovrà riprodurre per estratto la posizione del piano regolatore in cui la nuova costruzione viene ad essere compresa.

I disegni dovranno pure indicare le quote di altezza dei muri e dei fabbricati circostanti, i cortili che non appaiono dai profili a facciata. Dovranno altresì indicare le latrine ed i pozzi neri, i pozzi d'acqua viva, lo sfogo delle acque fluviali, immonde e di rifiuto.

Quando trattasi di riattare o modificare internamente fabbriche già esistenti, dovranno essere riprodotti i disegni delle facciate vecchie e nuove, se invece tali fabbricati debbono essere modificati nella loro altezza mediante sopraelevazioni, dovranno essere presentate anche le piante del primo piano di nuova costruzione e di quello immediatamente sottostante, oltre le facciate e sezioni trasversali.

Sui disegni dovranno essere quotate le dimensioni principali, i lati esterni ed interni delle piante, lo spessore dei muri, l'altezza dei piani e del colmo, la sporgenza ed altezza dal suolo dei balconi o di qualunque accessorio che possa interessare la viabilità.

I disegni concernenti le piante, facciate e sezioni di edifici, dovranno essere in scala da 1 a 100 e quelli dei particolari architettonici in scala da 1 a 20.

Qualora i disegni presentati non siano sufficienti ad illustrare l'opera da costruire o riformare, il richiedente dovrà fornire tutti quegli altri schiarimenti che gli verranno richiesti.

Art. 10 – Il permesso di costruzione verrà rilasciato dal Podestà, tenuto presente, nei casi previsti da questo regolamento, il parere emesso dalla Commissione edilizia; in caso negativo verrà data comunicazione all'interessato con i motivi del diniego.

Art. 11 – I permessi s'intendono rilasciati senza responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale e salvi sempre i diritti dei terzi.

Art. 12 – Il permesso rilasciato dal Podestà s'intenderà decaduto qualora le opere non abbiano avuto inizio entro sei mesi dal rilascio del medesimo.

Tale termine potrà essere prolungato su richiesta fatta in tempo debito dall'interessato.

Art. 13 – Le opere per le quali è stato rilasciato il relativo permesso di costruzione dovranno essere eseguite in conformità del progetto approvato o secondo le modificazioni stabilite dalla Autorità Comunale. – Nessuna variante potrà essere fatta senza averne ottenuta la debita autorizzazione. Sarà pure vietato di eseguire soltanto in parte le opere approvate, se tale facoltà non risulta dal permesso.

Art. 14 – Qualora s'intenda eseguire una sola parte delle opere per le quali è stato rilasciato l'autorizzazione e di ciò non sia stato fatto cenno nella domanda, occorrerà una speciale autorizzazione per ottenere il permesso di non eseguire la parte delle opere progettate.

Nel caso che si continuasse nel lavoro abusivo, il Podestà, su rapporto dell'Ufficio tecnico, provocherà un'ordinanza per la sospensione dei lavori e per la rimozione delle opere abusivamente costruite.

Art. 15 – L'ingegnere Comunale o l'assistente dell'Ufficio tecnico potranno valersi, nelle ispezioni e verifiche e nella esecuzione delle ordinanze, degli agenti Municipali, per questo effetto, i luoghi nei quali si eseguono opere edilizie dovranno essere accessibili agli Agenti stessi.

Art. 16 – Il Capomastro, l'impresario o il tecnico che assume la direzione dei lavori per la costruzione, ricostruzione, demolizione di edifici e di qualunque altra opera muraria sarà responsabile della buona e regolare esecuzione delle opere che dovranno rispondere in tutto alla autorizzazione ottenuta.

Art. 17 – Tutti i progetti, domande ecc. per i lavori di cui all'art. 2 del presente regolamento sia che debbano essere o meno sottoposti al giudizio della Commissione edilizia, dovranno essere sempre corredati del preventivo parere scritto dell'Ingegnere Comunale da emettersi dopo visita locale che verrà da esso eseguita ogni qualvolta sia necessaria.

Art. 18 – Un disegno delle opere uguale a quello presentato al Comune con la relativa domanda, dovrà trovarsi sul luogo della costruzione per tutta la durata del lavoro e fino a che l'edificio sarà stato per tutta la durata del lavoro e fino a che l'edificio sarà stato dichiarato abitabile, ed essere estensibile ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti comunali, incaricato della sorveglianza.

Art. 19 – L'Ufficio tecnico comunale, rilasciato che sia il permesso, ha il diritto di procedere ad ispezione delle opere per verificare se siano state apportate modificazioni ai progetti approvati. Nel caso di inosservanza i funzionari dell'Ufficio stesso, previo rapporto al Podestà, faranno sospendere le opere ed intimeranno il proprietario ed il direttore dei lavori a presentare nuova domanda per l'approvazione delle modificazioni.

Titolo III

Norme tecniche

Art. 20 – Gli imprenditori di un'opera da costruire o da riadattare, quando questa è su una pubblica via, dovranno, prima di iniziare i lavori, cingere il terreno dove sorgerà, o già trovasi il fabbricato, con un assito.

I materiali o strumenti atti alla costruzione dovranno essere contenuti nell'intorno dell'assito, munito di apposita apertura.

Potrà il costruttore essere dispensato dal fare l'assito solo quando questo recasse disturbo alla circolazione sulla pubblica via, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti a sbalzo detti alla genovese, provvedendo convenientemente alla sicurezza dei passanti.

Art. 21 – Il costruttore è personalmente responsabile della solidità e sicurezza dei ponti di servizio e scale che servono ai lavori.

Dovranno praticarsi necessari ripari con correnti o barriere fisse, o zoccoli alti almeno 50 cm.

Le legature alle antenne saranno eseguite con funi anche quando vi siano chiodature o fasciature in ferro.

Sotto alla nuova pontata vi sarà sempre lasciata quella costruita precedente.

Art. 22 – Gli steccati, ripari, ponti, traverse ed ostacoli qualsiasi che costituiscono ingombro al transito, dovranno durante la notte, essere costantemente illuminate con lanterna a luce rossa.

Art. 23 – E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni franosi o comunque atti a scoscendere, sul confine fra i terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Art. 24 – Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente e comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 25 – Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza, ed il fronte dell'edificio deve impiantarsi a distanza del ciglio del ripiano non minore dell'altezza del ripiano antistante.

Art. 26 – Le demolizioni devono farsi a tratti successivi con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni, così pure gli scavi devono essere fatti in modo da impedire rovine e franamenti.

Art. 27 – Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali ed accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore di almeno cm. 12 estese a tutta la larghezza del muro e la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sarà superiore a m. 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitamente su di essi esistente non risulti superiore ad un sesto del carico di rottura dei materiali di cui sono costituiti.

Art. 28 – Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale, le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,25.

Art. 29 – I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria, potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco dal lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture in cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato, approvato con Decreto presidenziale 15 maggio 1925 ed eventuali successive modificazioni.

Per l'uso degli altri materiali si dovranno richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 30 – Le ricostruzioni parziali o totali sul sito anteriormente occupato da edifici che per qualsiasi causa siano stati demoliti, debbono eseguirsi uniformemente alle norme del presente regolamento.

E' concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano, in rapporto ai muri di elevazioni, dimensioni sufficienti.

In caso diverso le fondazioni dovranno essere o demolite, o riparate o rinforzate con opportuni provvedimenti che dovranno essere approvati dalla Commissione edilizia.

Art. 31 – E' vietata la sopraelevazione e l'ampliamento di edifici non soddisfacenti alle presenti norme e che presentino muri lesionati, di strapiombo od insufficienti.

In ogni caso i lavori di ampliamento o di sopraelevazione dovranno essere preceduti da quelli necessari a rendere l'edificio esistente rispondente alle presenti norme ed atto a sostenere il nuovo corpo di fabbricato.

Art. 32 – Le costruzioni in legno non aventi carattere provvisorio sono ammesse purché abbiano ai loro lati, non prospicienti la strada, uno spazio di isolamento di almeno m. 5. Esse devono essere le costole montanti di sol pezzo o almeno essere così saldamente collegate e rafforzate sulle giunture da non offrire veruna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Titolo IV

Norme igieniche

Art. 33 – Per tutto ciò che riflette l'altezza degli ambienti interni, lo spessore dei muri, la superficie illuminante, costruzioni di scannafossi, le acque di rifiuto, pozzi neri, fumaioli e camini, docce, gronde, pozzi d'acqua per uso potabile, ecc. si richiamano le disposizioni in materia contenute nel vigente regolamento d'igiene.

Art. 34 – Quando un fabbricato sia ultimato in ogni sua parte dovrà, prima di essere adibito per abitazione, richiedersi la visita per il rilascio del permesso di abitabilità prescritto dall'art. 39 della legge sanitaria e dall'art. 53 del regolamento d'igiene.

Se nella costruzione furono introdotte variazioni al progetto sarà rilasciato il permesso di abitabilità soltanto quando risulti che le modificazioni apportate corrispondono alle prescrizioni igieniche, estetiche e di solidità approvata dall'Autorità Comunale.

Titolo V

Altezza degli edifici, cortili, strade private, distanze e divieti.

Art. 35 – L'altezza di ogni edificio di nuova costruzione non potrà essere maggiore di una volta e mezzo la larghezza della strada su cui è costruito.

Non potrà in alcun caso, qualunque sia la larghezza della via o piazza sulla quale l'edificio prospetta, essere superato il massimo di m. 22.

Art. 36 – Quando gli edifici esistenti o talune parti di essi debbono essere demoliti per vetustà o comunque trasformati o modificati per qualsiasi causa, le nuove costruzioni saranno soggette interamente alle disposizioni del presente regolamento.

E' vietato demolire e ricostruire contemporaneamente, a piccoli tratti, per eludere la presente disposizione.

Art. 37 – Per le nuove costruzioni l'area dei cortili chiusi dai quattro lati, dovrà essere almeno un quinto della somma della superficie delle pareti che li recingono, e la distanza minima di due muri opposti non potrà mai essere minore di $\frac{1}{3}$ dell'altezza del più alto fra i due muri che si considerano.

I cortili o giardini aperti verso la via pubblica dovranno essere limitati dal muro di cinta con soprapposta cancellata o rete metallica.

Art. 38 – Nonostante le recenti disposizioni si potranno costruire cortiletti o chiostrine allo scopo soltanto di dar luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno o corridoi, esclusi sempre gli ambienti abitati e le cucine, le stalle, i forni ed altre officine emananti esalazioni nocive e fastidiose.

L'area libera di ogni cortiletto o chiostrina chiusi, dovrà essere almeno $\frac{1}{25}$ della somma della superficie dei muri che la limitano, misurata dal piano del pavimento alla sommità, e la normale o distanza minima fra i muri opposti, non potrà essere minore di m. 3.00.

Detti cortiletti o chiostrine potranno essere coperti con tettoia a vetri, che sia tutto in giro tanto sopraelevata sui muri di perimetro da lasciare per la ventilazione una luce libera uguale alla sezione orizzontale del cortiletto, e dovranno inoltre, se coperti con tettoia a vetri come sopra è detto, nella parte inferiore, essere in diretta e permanente comunicazione con le strade o con i cortili principali, in modo che si abbia una continua rinnovazione dell'aria e siano facilmente accessibili per la necessaria altezza.

Art. 39 – La proiezione orizzontale dei balconi e di qualsiasi altra costruzione sporgente sui cortili o cortiletti o chiostrine, non deve essere computata sul calcolo dell'area libera; così pure la loro sporgenza non dovrà essere computata nel calcolo della normale distanza minima fra due muri opposti agli effetti dell'art. 38.

Art. 40 – Tutti gli edifici d'angolo dovranno avere ambo le facciate esteriori con la stessa architettura ed il tetto a padiglioni, salvo sempre al proprietario il diritto di costruire gli edifici stessi non a tetto ma a terrazzo.

Le facciate in vista, diretta o indiretta, delle strade o piazze pubbliche, quando non fossero di pietra squadrata o di mattoni a cortina regolare, debbono essere ricoperte d'intonaco tinto con colorazioni armonicamente uniformi. Sono vietate le tinteggiature disdicevoli o troppo chiare o troppo scure e tali cioè da offendere la vista o ingenerare oscurità.

Art. 41 – In tutti gli edifici che rasentano il pubblico suolo la sporgenza delle cornici, davanzali, mensole, ferrate, ecc. non può cominciare che all'altezza di due metri dal pavimento della strada o del marciapiede. Più in basso non sono tollerati sporti maggiori di quindici (15) centimetri.

Parimenti più in giù di metri due, non si possono collocare imposte, sportelli, persiane, invetriate o chiusure di altra sorta che si aprano in fuori, né fatte in modo che chiuse o aperte o nell'atto di aprirle o di chiuderle, trapassino la misura dei risalti permessi.

Art. 42 – Il piano dei terrazzini o balconi dovrà essere di ottima pietra o di cemento armato o a volta reale e di proporzionate grossezze, e la sporgenza sul suolo pubblico, nelle vie o punti di vie inferiori in larghezza ai metri sei non potrà eccedere i 70 centimetri, mentre nelle vie di maggiore larghezza è consentita una sporgenza maggiore, ma da non eccedere m. 1,20.

Art. 43 – Quando una nuova costruzione debba sorgere a confine col suolo pubblico, il proprietario dovrà attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altimetrici che sarà suo obbligo chiedere in tempo utile all'Ufficio tecnico comunale mediante semplice lettera al Podestà. L'Ingegnere Comunale avrà l'obbligo di determinare quanto sopra entro 30 giorni dalla data della lettera suddetta.

Art. 44 – Nel caso in cui tale allineamento obblighi ad una espropriazione di terreni o di terreni e piccoli fabbricati, si provvederà, quando non siano possibili accordi coi singoli proprietari, con le norme sancite dalla legge 25 giugno 1865 n°2359.

Art. 45 – Non si possono aprire e mantenere al pubblico transito strade private, se non per speciale concessione del Comune e se queste non vengano costruite, illuminate e mantenute in perfetto stato a spese dei proprietari e secondo le prescrizioni che verranno stabilite di volta in volta dall'Autorità Comunale.

Il sistema di pavimentazione dei marciapiedi, illuminazione od altro, sarà conforme le disposizioni del vigente regolamento relativo all'apertura di nuove strade approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con decisione 18 giugno 1913 n°1423.

Art. 46 – In caso di costruzioni, di lavori, di scavi, ecc. per cui sia necessaria l'occupazione del suolo pubblico, come pure in caso di lavori nel sottosuolo pubblico, si osserveranno le disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali per la manutenzione delle strade e per l'occupazione del suolo pubblico, nonché tutte le disposizioni di legge in materia.

Art. 47 – Le norme stabilite per le nuove costruzioni dovranno anche essere rispettate nelle costruzioni ed ampliamenti dei fabbricati esistenti, per quelle parti e quei lavori necessari che debbono essere fatti ex novo.

In ogni caso non potranno essere approvate quelle modificazioni di ciò che esiste, le quali implicino peggioramenti delle condizioni esistenti, in rapporto alle norme suddette.

Art. 48 – Per i fabbricati esistenti potrà ordinarsi, per motivi di interesse pubblico, e salva l'indennità che potesse spettare ai proprietari, la rimozione degli eccessivi aggetti dei balconi, tettoie, ringhiere, inferriate, ecc. troppo prossimi in altezza al piano stradale, come pure, per lo stesso motivo, potrà ordinarsi la rimozione dei gradini esterni, cordonati, feritoie di cantine od altro che occupassero il suolo pubblico.

Salvo casi eccezionali tali rimozioni verranno di regola effettuate in occasioni di restauri importanti dell'edificio o delle parti in questione.

Art. 49 – I proprietari delle case sono obbligati a mantenere i prospetti e le fronti sui cortili in buono stato di manutenzione riguardo agli intonaci, alle tinteggiature dei muri ed alle vernici degli infissi. L'autorità Comunale in seguito a rapporto dell'ufficio tecnico e su parere della Commissione edilizia, potrà ordinare entro un congruo termine, le riparazioni occorrenti, quando i prospetti delle fabbriche presentino un aspetto sconveniente pel decoro del paese.

Art. 50 – Nel caso che la proprietà del muro spetti a più condomini, per ragioni di euritmia e di decoro, non sarà permessa una diversità di tinteggiatura delle singole parti spettanti a ciascun dei proprietari.

Nel caso di disaccordo fra i diversi proprietari dell'immobile della tinteggiatura da adottarsi, deciderà l'Autorità Comunale sentita la Commissione edilizia.

Art. 51 – E' in facoltà del Podestà, per ragioni di decenza e di igiene pubblica, in seguito a rapporto dell'ufficio tecnico o dell'Ufficiale sanitario, costringere, mediante intimazione individuale, i proprietari a ripulire l'intonaco o rinnovare la tinteggiatura delle facciate degli edifici a confine o in vista di piazze, vie e suoli pubblici, nonché dei muri degli orti e dei giardini che danno sulle pubbliche vie e piazze.

I proprietari dovranno adempire all'obbligo di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla notifica dell'intimazione.

Art. 52 – Non si possono eseguire sulle facciate esposte alla pubblica vista, anche indirettamente, tinte decorative, pitture figurative ed ornamenti di qualsiasi genere, graffiti, iscrizioni o restaurate quelli già esistenti senza averne presentati i disegni ed ottenuta l'autorizzazione municipale.

Art. 53 – I proprietari non potranno impedire l'apposizione dei sostegni della pubblica illuminazione, delle tabelle per le affissioni, delle cassette per le R.R. Poste, dei numeri civici, delle tabelle indicanti i nomi delle vie e piazze e di ogni altra indicazione d'interesse pubblico che sia deliberata, con provvedimento generale, dall'Autorità Comunale, né potranno rinnovarli o spostarli

senza il consenso dell'Autorità stessa. La stessa disposizione vale per gli attacchi dei fili conduttori di energia elettrica, salvo il diritto alla indennità, quando spetti per legge.

Art. 54 – Tutto ciò che costituisce o completa la decorazione architettonica esterna degli edifici di qualunque genere (anche se non necessaria all'estetica), s'intende far parte integrante dell'edificio stesso e come immobile per destinazione non potrà essere asportato, spostato né restaurato salvo consenso dell'Autorità Municipale.

A questo vincolo saranno soggetti anche i frammenti antichi, stemmi, lapidi, mostre, graffiti, ed altre memorie monumentali esposti da tempo alla vista del pubblico.

Art. 55 – Il Podestà a mente dell'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale per la tutela della sicurezza pubblica, ha diritto di prevenire la rovina di edifici di qualunque sorta lungo le pubbliche vie, costringendo i proprietari alle occorrenti riparazioni, o promuovendo la demolizione ai termini dell'art. 76 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Titolo VI

Conservazione dei monumenti.

Art. 56 – Salvo le disposizioni delle leggi vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al Podestà presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.

Art. 57 – Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano consigliati dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Titolo VII

Contravvenzioni.

Art. 58 – I contravventori saranno puniti a termini degli articoli 226 e seguenti della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n°148 modificati con R.D. 30 dicembre 1923 n°2839.

Il Podestà potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli articoli 153 della predetta legge comunale e provinciale e 378 della legge sui lavori pubblici.

Firmati all'originale

Il Podestà
(M. Roversi)

Il Segretario
(A. Pieri)

La presente deliberazione, con l'annesso Regolamento edilizio, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nella Domenica 3 maggio 1931, senza che contro la medesima siano stati presentati ricorsi.

Per copia conforme per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino, 7 marzo 1931 – IX

Il Segretario del Comune
(F.to A. Pieri)